



in questo numero...

TUTELA DEI LAVORATORI SUBORDINATI: RICHIESTA DELL'INDENNIZZO DIRETTAMENTE ALL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN CASO DI INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO

La Corte di giustizia CE, con sentenza relativa alla causa C-198/13 del 10 luglio 2014, si è pronunciata in tema di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Nello specifico, la causa sottoposta al vaglio della Corte pone la questione della legittimità della richiesta da parte del lavoratore in merito alla richiesta del pagamento di una somma di denaro di importo corrispondente alle retribuzioni maturate durante il procedimento di contestazione del licenziamento, dopo il sessantesimo giorno lavorativo successivo al deposito del ricorso e fino alla data dell'intervenuta decisione dichiarativa della nullità del licenziamento.

EDITORIA COLLEGATA



RIPRODUZIONE VIETATA

IL CASO

La **Sentenza della Corte di giustizia CE C-198/13 del 10 luglio 2014** riguarda il caso di insolvenza da parte del datore di lavoro e della tutela dei lavoratori ai sensi di quanto previsto dalla disciplina di cui alla Direttiva 2008/94/CE, nonché dell'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nello specifico la controversia risulta instaurata da parte di un gruppo di lavoratori cittadini spagnoli, i quali ritengono illegittimo il diniego dell'amministrazione pubblica dello stesso Stato, di riconoscere loro le somme di denaro a copertura del periodo intercorrente tra la contestazione dell'illegittimità del licenziamento comminato nei loro confronti e l'emissione della sentenza che dichiara la nullità stessa.

Le somme richieste dai lavoratori, secondo la legislazione spagnola, dovrebbero essere riconosciute a titolo di rimborso al datore di lavoro che ha già provveduto ad anticiparle e riguardano il periodo intercorrente tra il sessantesimo giorno successivo alla data di contestazione del licenziamento e la data di emissione del provvedimento da parte dell'organo giurisdizionale.

Le somme oggetto del contendere risultano quindi volte a coprire il danno prodotto da un anormale funzionamento della giustizia che si manifesta con una lungaggine giudiziaria che il lavoratore ha diritto di vedere coperte dal punto di vista retributivo.

Il nucleo della questione oggetto della sentenza sta quindi nella legittimità della liquidazione di tali somme direttamente al lavoratore, qualora il datore di lavoro versi in stato di insolvenza e, quindi, nel diritto del lavoratore di surrogarsi all'imprenditore nella posizione di creditore dello Stato.

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La pronuncia della Corte riguarda la corretta interpretazione della normativa comunitaria contenuta nella **Direttiva 2008/94** in relazione alla normativa di diritto interno dello Stato spagnolo.



Si sottolinea come il rapporto tra la Direttiva 2008/94 ed il diritto interno possa essere esteso ad ogni Stato membro e quindi come tale sentenza rappresenti una utile cardine interpretativo anche per il diritto italiano.

Ai sensi di quanto previsto dalla direttiva di riferimento:



“Un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l'apertura di una procedura concorsuale fondata sull'insolvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che comporta lo spossamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una persona che esplich una funzione analoga (...).”

Per quanto attiene l'intervento da parte degli organismi di garanzia, l'art. 3 della direttiva dispone esplicitamente:



“Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l'articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dai lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale.”

Rimane ferma la possibilità concessa dal diritto comunitario di permettere ai singoli Stati membri le tempistiche di pagamento da parte dei diversi organismi di garanzia. Si

sottolinea come alla luce delle disposizioni di carattere sovranazionale non sia trattata la possibilità di un'eventuale surroga da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro insolvente.

LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI

Per la soluzione del caso specifico, la Corte è chiamata a fornire il proprio parere circa:

- 1) Se l'**articolo 57 dello Statuto dei lavoratori spagnolo**, in combinato disposto con l'articolo 116, paragrafo 2, della LPL, in forza del quale lo Stato spagnolo versa direttamente ai lavoratori, in caso di insolvenza del datore di lavoro, le retribuzioni maturate durante la procedura di contestazione del licenziamento a decorrere dal sessantesimo giorno lavorativo successivo alla presentazione del ricorso dinanzi al giudice competente, **rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/94**.
- 2) In caso di risposta affermativa, se la prassi spagnola di **versare direttamente ai lavoratori**, in caso di insolvenza del datore di lavoro, le retribuzioni maturate durante la procedura di contestazione del licenziamento **solo per i licenziamenti dichiarati illegittimi e non per quelli dichiarati nulli**, debba essere considerata **incompatibile con l'articolo 20 della Carta dei Diritti** nonché con il **principio di uguaglianza e di non discriminazione** sancito dal diritto dell'Unione.
- 3) Se il **giudice del rinvio possa legittimamente disapplicare una normativa** che consentirebbe allo Stato di **versare direttamente ai lavoratori**, in caso di insolvenza del datore di lavoro, le retribuzioni maturate durante la procedura di contestazione del licenziamento, ma solo per i licenziamenti dichiarati illegittimi e non per quelli dichiarati nulli, posto che le due fattispecie non vi sono differenze oggettive con riferimento alle retribuzioni maturate durante la procedura di contestazione del licenziamento".

LA SOLUZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA CE

Risulta anzitutto necessario sottolineare come le questioni riguardano solo il diritto, risultante dagli articoli 57 dello Statuto dei lavoratori e 116 della LPL,

- di chiedere allo Stato spagnolo il pagamento delle retribuzioni maturate dopo il sessantesimo giorno lavorativo successivo alla data di inizio della procedura di contestazione del licenziamento e
- la circostanza che tale diritto è previsto solo nelle ipotesi di licenziamenti illegittimi, con l'esclusione delle ipotesi di licenziamenti nulli.

Tuttavia il solo fatto che una misura nazionale ricada in un settore nel quale l'Unione è competente non può collocarla nella sfera di applicazione del diritto dell'Unione e, quindi, comportare l'applicabilità della Carta.

Secondo la giurisprudenza della Corte, per stabilire se una misura nazionale rientri nell'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta risulta necessario verificare:

- se la normativa nazionale abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione,
- quale sia il suo carattere,

- se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell'Unione nonché,
- se esista una normativa di diritto dell'Unione che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa

nel caso di specie la normativa nazionale spagnola in maniera maggiormente specifica quanto previsto dalla Carta dei diritti dell'Unione e nel farlo va oltre la tutela minima riconosciuta come necessaria dal diritto comunitario. Ne consegue che l'articolo 116, paragrafo 2, della LPL non è volto a riconoscere un credito del lavoratore risultante dai suoi rapporti di lavoro e sussistente nei confronti del suo datore di lavoro, bensì al riconoscimento del diritto del datore di lavoro di chiedere allo Stato spagnolo l'indennizzo del danno subito in ragione di un "funzionamento anomalo" dell'amministrazione della giustizia.



Fermo restando che l'articolo 116, paragrafo 2, della LPL fa sorgere il **diritto al pagamento di una somma** di importo pari alle retribuzioni maturate **successivamente al sessantesimo giorno** lavorativo di tale procedimento, tale somma costituisce un **indennizzo concesso al datore di lavoro** dal legislatore spagnolo, alla quale il **lavoratore può avere accesso** solo per effetto di una **surrogazione ex lege**

Alla luce della natura del diritto oggetto della sentenza la corte dispone:



“occorre rispondere alle questioni sollevate affermando che una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, in forza della quale il datore di lavoro può chiedere allo Stato membro interessato il versamento delle retribuzioni che sono maturate durante la procedura di contestazione di un licenziamento dopo il 60° giorno lavorativo successivo al deposito del ricorso e in forza della quale, se il datore di lavoro non ha versato tali retribuzioni e si trova in stato di insolvenza provvisoria, il lavoratore interessato può, in forza di una surrogazione ex lege, chiedere direttamente a tale Stato il pagamento di dette retribuzioni, non ricade nella sfera di applicazione della direttiva 2008/94 e non può, pertanto, essere esaminata alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta e, segnatamente, del suo articolo 20.”

CONSIDERAZIONI NORMATIVE

La Sentenza della Corte di giustizia CE in esame fornisce utili indicazioni sulla corretta Considerazione della disciplina normativa comunitaria in raccordo con le singole normative nazionali. Nello specifico chiarisce come la norma di diritto europeo sia volta a fornire un cappello di copertura in materia di diritti fondamentali, che possa essere estesa a tutti i lavoratori degli stati membri. Ovviamente tale estensione non sarà necessaria nel caso in cui lo stato membro provveda già alla copertura del diritto considerato che se in modalità difforme da quanto indicato dalla disciplina comunitaria.

Non va dimenticato che la norma sovranazionale ha il compito di istituire precetti che avranno forza di legge nei singoli stati membri ove lo stato stesso non sia già intervenuto, ciò perché il principio della tutela minima è volto ad aumentare ed a livellare i limiti di tutela dei cittadini comunitari ma non a prevaricare i singoli diritti degli stati membri. ■